



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MINASI, POTENTI, Claudio BORGHI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTÙ, MURELLI, PUCCIARELLI e STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2023

Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge raccoglie le istanze presentate dal Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi e, partendo proprio dalla tragedia del 14 agosto 2018 sul viadotto sul torrente Polcevera, a Genova, si propone di riconoscere uno *status* giuridico specifico alle vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture o edifici strumentali all'erogazione di servizi pubblici, alla stregua di quanto già oggi riconosciuto ad altre categorie di vittime quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e le vittime del dovere, ai sensi della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il principio su cui tali disposizioni si fondano è quello della solidarietà sociale, sulla base del quale l'intervento dello Stato, in termini di sostegno alle vittime, costituisce una misura di civiltà sociale e giuridica necessaria, anche in virtù della diffusa percezione che determinati eventi, sebbene colpiscano direttamente solo alcuni cittadini, a ben vedere offendono indirettamente l'intera comunità civile.

Lo scopo di tale disegno di legge è quindi quello di prevedere che sia lo Stato a farsi carico delle conseguenze di quelle carenze manutentive, assumendo una responsabilità che porti le istituzioni a moltiplicare gli sforzi per evitare il ripetersi di tragedie come quella sopra ricordata.

Con la legge n. 302 del 1990 sopra citata, lo Stato ha dato virtuosamente prova di essere stato capace di intervenire con misure che fattivamente hanno contribuito alla chiusura della pagina del terrorismo e della sta-

gione di allarme delle stragi mafiose, tra le più buie della storia repubblicana.

Eventi dannosi collegati all'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale possono legittimamente, quali che siano le responsabilità accertate e i risarcimenti previsti in sede giudiziale, configurare un intervento da parte dello Stato quale depositario di una posizione, non tanto giuridica quanto simbolica, di gestione, controllo e garanzia della sicurezza e del benessere dei consociati, che come tale ha il dovere morale e istituzionale di farsi carico delle conseguenze negative di eventi tragici connessi all'erogazione di servizi pubblici.

Tale intervento avrebbe certamente un impatto positivo in termini di incremento della percezione di sicurezza da parte di tutti i cittadini. « Uno Stato che si fa carico delle vittime è uno Stato di cui i consociati si possono fidare e a cui si possono affidare », si legge nella relazione di accompagnamento alla proposta legislativa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, ed è esattamente l'obiettivo che questa iniziativa legislativa intende perseguire.

L'articolo 1 reca le finalità del presente disegno di legge che, ai sensi dell'articolo 2 della nostra Carta costituzionale, in virtù del principio di solidarietà prevede il riconoscimento di benefici di natura non solo economica in favore delle vittime di eventi dannosi causati dall'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale.

L'articolo 2, in ossequio alle finalità esplicitate nell'articolo 1, prevede l'estensione dei benefici previsti ai sensi della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e della legge 3 agosto

2004, n. 206, anche alle vittime di eventi dannosi derivanti da carenze, vizi, difetti, omissioni nelle fasi di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo e regolazione, nonché derivanti dal funzionamento di infrastrutture, edifici e strutture di qualsiasi tipo al cui interno e nel cui ambito vengano erogati servizi di carattere pubblico e di interesse economico generale. Si tratta delle speciali elargizioni per le vittime decedute, e per i superstiti feriti che abbiano subito invalidità permanenti, così come l'assegno vitalizio riconosciuto a questi ultimi e ai loro coniugi e figli a carico. Di natura non strettamente economica vi sono invece il diritto di precedenza nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, l'esenzione dai *ticket* sanitari per le prestazioni rese necessarie in conseguenza degli eventi dannosi, le borse di studio scolastiche e universitarie, nonché l'assistenza psicologica a carico dello Stato.

All'articolo 3 sono individuati i beneficiari delle speciali elargizioni. In particolare

nelle lettere *a)* e *b)*, sono designati come beneficiari i parenti prossimi e le persone legate a chi è deceduto a seguito dell'evento mentre, con la lettera *c)*, si estende il beneficio anche a chi abbia subito una invalidità permanente.

Al comma 4 si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità di corresponsione dei benefici di cui all'articolo 2, prevedendo che i benefici di natura economica siano erogati agli aventi diritto in due quote di importo pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo, e sono cumulabili con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

L'articolo 5 dispone la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno la finalità di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, elargizioni e benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale.

Art. 2.

(Oggetto)

1. Le elargizioni e i benefici riconosciuti ai sensi della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e della legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché tutti i benefici riconosciuti dalla normativa vigente in favore delle vittime del terrorismo sono estesi anche alle vittime di eventi dannosi derivanti da carenze, vizi, difetti, omissioni nelle fasi di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo e regolazione, nonché derivanti dal funzionamento di infrastrutture, edifici e strutture di qualsiasi tipo al cui interno e nel cui ambito vengano erogati servizi di carattere pubblico e di interesse economico generale, siano essi erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione.

2. Gli eventi dannosi di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accertamento tecnico da parte degli enti e delle autorità funzionalmente e territorialmente competenti che attestino il nesso causale tra l'e-

vento dannoso e le fattispecie di cui al comma 1.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Hanno diritto ai benefici di cui all'articolo 2:

a) il coniuge, i genitori, i figli, nonché fratelli e sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 2, nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

b) i soggetti, anche non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio, unione civile ovvero da relazione affettiva, che risultino a carico della persona deceduta, nei tre anni precedenti l'evento;

c) chiunque subisca un'invalidità permanente per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 2.

2. Sono esclusi dai benefici di cui all'articolo 2 coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Corresponsione dei benefici)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità di corresponsione dei benefici di cui all'articolo 2.

2. I benefici di natura economica sono erogati agli aventi diritto in due quote di importo pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo, e sono cumulabili con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

3. Per gli eventi dannosi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le quote di cui al comma 2 sono erogate rispettivamente negli anni 2023 e 2024.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00